



COMUNE DI SAN NAZARIO

Provincia di Vicenza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 2 Del 15-03-2017

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI BACINO "BRENTA PER I RIFIUTI" E REVOCA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 15 DEL 3.07.2015

L'anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di marzo alle ore 18:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

BOMBIERI ERMANDO	P	CARLESSO BARBARA	P
GHENO ADOLFO	A	SCOTTON GIULIO	P
LAZZAROTTO STEFANIA	P	SONDA PIETRO	P
MORO CLAUDIO	P	MORO SIMONE	P
NEGRONI NICOLA	P	SCOTTON GIULIO	P
SCOTTON GIACOMO	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 15-03-2017

Il Responsabile del servizio
CALIULO ANGIOLETTA

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 15-03-2017

Il Responsabile del servizio
PAN ZELIA MARIA

Assume la presidenza il Signor BOMBIERI ERMANDO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Signor CALIULO ANGIOLETTA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Relaziona il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss. mm. e ii., nella parte quarta disciplina, agli artt. 199 e seguenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani;
- l'art. 2 comma 186-*bis* della legge 23 dicembre 2009 n. 191, ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale di cui agli artt. 148 e 201 del Decreto legislativo 152/2006 entro il 31 dicembre 2010, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuissero con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito;
- con successive proroghe (Decreto Legge 225/2010, art. 1; DPCM 25 marzo 2011; Decreto Legge 216/2011, art. 13) il termine stabilito dal citato art. 2, comma 186- *bis*, è stato da ultimo prorogato sino al 31 dicembre 2012;
- nel frattempo la Regione Veneto, con Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 "*Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della Legge 23 dicembre 2009. n. 191*", ha assegnato le funzioni amministrative relative alla gestione integrata dei rifiuti ai Consigli di Bacino, che eserciteranno la propria funzione di regolazione per ciascun ambito territoriale ottimale;

Preso atto che:

- ai sensi della Legge regionale 52/2012, modificata dapprima dalla Legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 e , successivamente dalla legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, sono stati individuati i bacini territoriali ottimali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso i Consigli di Bacino;
- in particolare l'art. 3, della Legge Regionale 52/2012 stabilisce che gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i Consigli di Bacino. I Consigli di Bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione di cui all'articolo 4 che li istituisce, e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- nell'allegato A della deliberazione di Giunta della Regione Veneto (D.G.R.V.) n. 13 del 21 gennaio 2014, attuativa della L.R. 52/12 sono stati individuati i Bacini per la gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, tra cui rientra il Bacino Brenta in cui ricade questo Comune;

Vista la deliberazione di Giunta della Regione Veneto (D.G.R.V.) n. 1117 del 1 luglio 2014, pubblicata in BURV n. 78 del 12 agosto 2014, di approvazione dello schema di convenzione-tipo per la costituzione e il funzionamento dei Consigli di Bacino afferenti il servizio di

gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale e di conferma individuazione dei bacini territoriali di gestione integrata dei rifiuti urbani;

Visto l'art. 13 del D.L. n. 150/2013, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 e l'art. 3-bis, comma 1-bis, del D.L. n. 138/2011 nella formulazione novellata dalla legge n. 190/2014;

Ricordato che la Conferenza d'ambito dell'Ambito Territoriale Ottimale Brenta, indetta dal Sindaco del Comune di Bassano del Grappa quale rappresentante dell'ente locale avente maggior numero di abitanti tra quelli afferenti all'ambito stesso, nella seduta del 04.05.2015 approvava lo schema di Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti, stabilendo altresì di adottarlo nei rispettivi consigli comunali entro e non oltre il termine di 60 giorni a partire dalla data della medesima seduta;

Richiamata la propria deliberazione n. 15 del 3 luglio 2015 avente ad oggetto: "Approvazione dello schema di convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti" ai sensi della legge regionale Veneto 31 dicembre 2012, n. 52 come modificata e integrata dalla legge regionale Veneto 2 aprile 2014, n.11";

Atteso che:

- la bozza di convenzione di cui al punto precedente presentava alcune integrazioni-variazioni rispetto allo schema-tipo approvato con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1117/2014 e non tutti i Comuni interessati l'avevano approvata;

- la mancata sottoscrizione totalitaria di tutti i comuni impedisce l'effettiva costituzione del Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti;

- la Regione Veneto, Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Ambiente, con nota del 02.01.2017 protocollo 1190 registrata al protocollo comunale in data 03.01.2017 al numero 18, comunica quanto segue: "Atteso che ad oggi non risulta ancora costituito il Consiglio di Bacino "Brenta" e che i termini sono ormai scaduti, nonostante il processo di aggregazione avviato da parte del Comune di Bassano, rammentando che l'adesione al Consiglio citato costituisce un obbligo e non una mera facoltà, si invitano codeste Amministrazioni ad approvare, perentoriamente entro 30 giorni dal ricevimento della presente, il testo di convenzione conforme allo schema tipo di cui alla DGR n. 1117/2014, dandone comunicazione agli uffici regionali al seguente indirizzo PEC: dip.ambiente@pec.regione.veneto.it. Da ultimo, ferma ed impregiudicata ogni eventuale azione e/o segnalazioni alle competenti Autorità, si avvisa che, decorso inutilmente il termine di cui sopra, si procederà con l'azione sostitutiva nei confronti delle Amministrazioni comunali inadempienti, con nomina di un Commissario *ad acta*, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 1 bis, del DL n.138/2011, con addebito di ogni relativo onere";

Preso atto che, a seguito dell'assemblea dei Comuni ricadenti nel Bacino, appositamente convocata lo scorso 16 gennaio, il Comune di Bassano del Grappa ha trasmesso un nuovo schema-tipo di convenzione, nel testo **allegato sub A)** al presente provvedimento;

Ritenuto opportuno:

- approvare il suddetto nuovo schema di convenzione, nel testo allegato sub a) al presente provvedimento, e contestualmente revocare le sopraccitate deliberazioni consiliari n. 28/2015 e 38/2015, sussistendo i presupposti di cui all'art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990 ss.mm., in quanto col presente provvedimento si persegue la finalità di interesse

pubblico di contribuire alla costituzione del Consiglio di Bacino, in attuazione della L.R. n. 52/2012 sopra citata, superando la sopravvenuta situazione di inerzia determinata dalle circostanze sopra descritte;

- individuare il Sindaco quale soggetto autorizzato ad intervenire alla stipula in nome e per conto di questo Comune e autorizzandolo sin d'ora a porre in essere le modifiche meramente formali che si rendessero necessarie/opportune in sede di sottoscrizione comprese le eventuali discordanze e meri errori materiali rispetto al testo-tipo allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1117 in data 1 luglio 2014;

Ritenuta, altresì, l'urgenza del presente provvedimento, intendendosi pervenire alla costituzione del Consiglio di Bacino a fronte della diffida notificata dal Presidente della Regione Veneto ed a seguito delle risultanze dell'assemblea dei Comuni del Bacino;

Sentita la relazione del Sindaco;

Sentiti gli interventi:

Il Consigliere Scotton Giulio (minoranza) chiede quali comuni non avessero aderito alla precedente Convenzione.

Il Segretario Comunale riporta la posizione dei Comuni di Pianezze, Molvena e Mason Vicentino, in provincia di Vicenza, che avendo affidato ad altro gestore il servizio, potevano subire un danno dal testo precedente che prevedeva la possibilità di interrompere i contratti in essere e procedere ad un nuovo affidamento. In tal modo i tre Comuni potevano essere soggetti a richieste risarcitorie dal gestore diverso dalla Società Etra.

Acquisito il parere del revisore, sull'approvazione della presente deliberazione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) pt. 3 del D.Lgs. 267/2000 (**allegato B**);

Vista la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52;

Vista la D.G.R.V. n. 13 del 21 gennaio 2014;

Vista la D.G.R.V. n. 1117 dell'1 luglio 2014;

Visti l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Dlgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti, contrari nessuno, astenuti nessuno,

DELIBERA

1. **di approvare**, recependo così le richieste della Regione Veneto sopra precisate, lo schema di Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di bacino "Brenta per i rifiuti" ai sensi della Legge Regionale Veneto 31 dicembre 2012, n. 52, come modificata ed integrata dalla Legge Regionale Veneto 2 aprile 2014, n. 11, redatto seguendo tassativamente la bozza regionale, che si **allega sub. A)** al presente atto per farne parte integrante e costitutiva;
2. **di revocare** contestualmente la propria precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 3.07.2015;
3. **di dare mandato** al Sindaco di sottoscrivere la predetta convenzione autorizzandolo sin d'ora a porre in essere le modifiche meramente formali che si rendessero

DELIBERA DI CONSIGLIO n.2 del 15-03-2017 Comune di San Nazario

necessarie/opportune in sede di sottoscrizione comprese le eventuali discordanze e meri errori materiali rispetto al testo-tipo allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1117 in data 1 luglio 2014;

4. **di disporre** la comunicazione dell'adozione della presente deliberazione agli uffici regionali competenti al seguente indirizzo pec: dip.ambiente@pec.regione.veneto.it;
5. **di dichiarare** la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, c. 4, T.U. D.lgs. n. 267/00, con voti unanimi, immediatamente eseguibile, onde consentire la tempestiva costituzione del predetto Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti".

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
BOMBIERI ERMANDO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
LAZZAROTTO STEFANIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
CALIULO ANGIOLETTA

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della legge n.267/00.
Li, 15-03-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
CALIULO ANGIOLETTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28.03.2017 al 13.04.2017, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.
Li, 28.03.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
CALIULO ANGIOLETTA

N. 61 Reg. Pubbl.

Si dichiara che l'atto viene pubblicato nelle forme di legge dal 28.03.2017 al 13.04.2017 all'Albo on line di questo Comune.

Li 28.03.2017
Il Funzionario Incaricato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la sujestesa deliberazione, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge nel periodo suindicato, è divenuta esecutiva come segue:

- dopo il 10° giorno della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

San Nazario, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE